

R.G. 1292/2004 - I

Scrit 10/1/09
R.G. 1292/04
Cron. 300/09
Pop. 231/09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE PRIMA CIVILE

In persona del giudice unico dott. Michele Paparella
ha pronunciato la seguente



SENTENZA

nel procedimento civile n. 1292/2004 R.G., vertente tra le parti:

Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano, in persona del
presidente pro tempore Adelheid Rabensteiner, rappresentato e
difeso dall'avv. o domiciliatario Nadia Rizzello di Bolzano, in base
a procura a margine dell'atto di citazione di data 24.5.2004

- attorn -

Telecom Italia SPA, in persona del Dirigente e Procuratore avv.
Francesco Orsenigo, rappresentata e difesa dall'avv. e
domiciliatario Mauro Pojer di Bolzano, in base a procura in calce
all'atto di citazione notificato

- convenuta -

CONCLUSIONI

prelata all'udienza di data 9.10.2008

del procuratore dell'attore:

Conclude come da foglio di conclusioni depositato all'udienza.

del procuratore della convenuta:

Conclude come in comparsa di costituzione e risposta di data
25.10.2004, rilevando l'inammissibilità di nuove domande in sede

P.~

predetta questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente inammissibile, il Centro Tutela Consumatori Utenti ha presentato in data 22.11.2006 istanza per la prosecuzione del procedimento.

Si è quindi svolta attività istruttoria consistita nell'audizione di testi, alcuni per delega da parte dell'autorità giudiziaria territorialmente competente e nell'espletamento, tramite prova delegata, dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta.

Conclusa l'istruttoria, all'udienza del 9.10.2008 le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) In via pregiudiziale si impone l'esame della eccezione di improponibilità della domanda proposta dal Centro Tutela Consumatori Utenti, così come eccepita dalla difesa della società convenuta sin dalla propria costituzione in giudizio.

Come noto il presente giudice istruttore, nel corso del presente giudizio, con ordinanza di data 28.10.2005, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 31.7.1987, n. 249, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce l'obbligatorietà della proposizione del tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità per le controversie tra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze, nel presupposto che la

Pu

questione, oltre che non manifestamente infondata, fosse anche rilevante, ritenendo che il CTCU, che agisce a tutela degli interessi collettivi degli utenti, potesse essere ricompreso nella dizione legislativa "utenti o categorie di utenti".

Il Centro Tutela Consumatori Utenti ha depositato in corso di giudizio un precedente giurisprudenziale del Tribunale di Torino, sezione I, di data 20.11.2006, n. 7375, a tenore del quale una azione analoga alla presente, proposta da una associazione di consumatori, è stata ritenuta procedibile, dal momento che le condizioni generali del contratto di utenza prevedevano tale tentativo di conciliazione unicamente per le controversie insorte tra l'utente di telefonia e il cliente, con esclusione pertanto delle controversie collettive instaurate dai movimenti ed associazioni a tutela dei consumatori.

La soluzione adottata dal Tribunale di Torino nel predetto precedente giurisprudenziale si ritiene fondata e meritevole di essere seguita anche nel presente procedimento.

La normativa di riferimento è rappresentata dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997 e dall'articolo 3 della delibera n. 182/02 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'articolo 1, comma 11, della legge n. 249/1997 prevede che l'autorità disciplini con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze e che non possa proporsi ricorso in sede

AVV. TORINO

Pv

giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità.

articolo 3, comma 1, della predetta delibera n. 182/02 dispone che gli utenti, singoli o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazioni, che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato o dalle norme in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell'Autorità e che intendano agire in giudizio, sono tenuti a promuovere un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio.

Come si può evincere, la delibera dell'Autorità, parlando di "utenti singoli o associati", utilizza una terminologia diversa rispetto a quella utilizzata dal legislatore, che parla di "utenti o categorie di utenti".

Si potrebbe ritenere, dal confronto tra i due testi normativi, che l'Autorità per le garanzie, nell'esercizio della delega conferita dalla legge, abbia individuato quale unica particolare categoria di utenti quella degli utenti associati tra loro.

In ogni caso non si ritiene che l'associazione attrice possa essere considerata ricompresa nell'ambito applicativo dei disposti normativi sopra indicati.

Il Centro Tutela Consumatori Utenti è infatti una associazione, definita nel proprio statuto come unione di associazioni ed organizzazioni altostesine, operanti esclusivamente nel campo

Pv

della tutela dei consumatori o/o che perseguono finalità riunite nel campo della tutela degli interessi dei consumatori ed utenti attraverso proprie strutture o sezioni autonome e separate dalla restante attività generale, e di consumatori.

Il Centro prodotto non agisce quindi nel presente giudizio quale utente, né agisce come soggetto facente parte di una particolare categoria di utenti, singoli o associati tra loro.

Il Centro Tutela Consumatori Utenti agisce nel presente giudizio nell'esercizio delle prerogative ad esso riconosciute dalla - ora abrogata ma in vigore al momento dell'instaurazione del giudizio - legge 30 luglio 1998, n. 281, la quale, disciplinando i diritti dei consumatori e degli utenti, ha riconosciuto alle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 6 della predetta legge la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente l'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3 della predetta legge.

Per questi motivi si ritiene che il Centro Tutela Consumatori Utenti non può essere soggetto all'obbligo di previo esperimento del tentativo di conciliazione previsto dalla legge n. 249/1997 e dalla delibera dell'Autorità n. 182/2002.

Ne consegue che l'eccezione di improponibilità della domanda attorea deve essere rigettata.

2) La società convenuta ha ulteriormente accettato l'inconferenza del richiamo effettuato da controparte a presunte violazioni degli obblighi di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti

1292/2004

lv

contrattuali con i consumatori riconosciuti dall'art. 1 della legge n. 281/98, posto che tale legge, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2 bis, si applicherebbe alle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle direttive europee di cui all'allegato I della medesima e nel suddetto allegato non sarebbero ricomprese direttive afferenti a contratti di somministrazione stipulati con i consumatori.

Tale eccezione si ritiene infondata, dal momento che il comma 2bis dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 231 prevede un'estensione dell'applicazione della legge alle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle direttive europee di cui all'allegato I della medesima e non una applicazione limitata esclusivamente alla predette ipotesi, come si evince dalla formulazione del comma, che esordisce con la seguente espressione: "Oltre a quanto disposto ai commi 1 e 2, la presente legge si applica.....".

3) Il Centro Tutela Consumatori Utenti ha chiarito di agire nel presente giudizio per fare valere il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali correnti tra gli utenti e la Telecom Italia SPA.

In concreto ha lamentato l'esistenza di numerosi casi di mancato rispetto ed errata applicazione, da parte della società convenuta, delle condizioni generali di abbonamento al servizio di telefonia residenziale e in particolare dell'art. 26 disciplinante i ritardi nell'adempimento degli obblighi assunti da Telecom Italia nella

Pv

fornitura del servizio", laddove è prevista la corresponsione in favore dell'utente di un indennizzo pari al 50% del canone di abbonamento mensile per ogni singolo giorno di ritardo imputabile a Telecom.

Ciò posto, si ritiene non fondata l'eccezione della società convenuta di inconferenza del richiamo a presunte violazioni degli obblighi di correttezza nei rapporti contrattuali.

La domanda formulata dal Centro Tutela Consumatori Utenti si fonda infatti sulla pretesa violazione da parte della società convenuta degli obblighi di correttezza nei rapporti contrattuali, intesa come corretta applicazione delle condizioni generali di abbonamento.

Non sono state invece dedotte, in concreto, fattispecie allinienti alla violazione degli obblighi di trasparenza ed equità o inerenti alla pretesa abusività delle clausole di cui alle condizioni generali di abbonamento.

Così delimitato l'ambito del giudizio, si deve osservare che l'istruttoria espletata ha effettivamente messo in luce la non corretta applicazione, da parte della Telecom Italia SPA, del disposto di cui all'art. 26 delle condizioni generali di abbonamento.

E' risultato infatti che diversi utenti, interessati da problematiche inerenti a guasti telefonici, trasferimenti e/o attivazioni delle linee telefoniche, hanno visto risolte le predette problematiche con ritardo, rispetto ai tempi previsti per l'esecuzione degli interventi e, a fronte di apposita richiesta di indennizzo, come disciplinata dagli



Pr

articoli 4 e 20 delle condizioni generali di abbonamento, hanno ricevuto un indennizzo inferiore a quello spettante o non lo hanno affatto ricevuto.

Al riguardo si rinvia alle seguenti deposizioni testimoniali:

il teste [redacted] ha dichiarato di avere ricevuto un risarcimento di Euro 14,97 per ritardo nella riparazione del guasto alla propria linea telefonica, a fronte di 26 giorni di ritardo e di un indennizzo spettante di Euro 174,20.

Il teste [redacted] ha dichiarato di avere subito un ritardo di 67 giorni nel trasloco della linea telefonica e di non avere ricevuto, nonostante apposita richiesta, nessun indennizzo.

Il teste [redacted] ha dichiarato di avere subito un guasto della linea telefonica per la durata di 11 giorni e di non avere ricevuto, nonostante apposita richiesta, nessun indennizzo.

Il teste [redacted] ha dichiarato di avere subito un ritardo di quasi 10 mesi nel trasloco della linea telefonica e di non avere ricevuto, nonostante apposita richiesta, nessun indennizzo.

Il teste [redacted] ha dichiarato di avere ricevuto un risarcimento di Euro 84,98 per ritardo nel trasloco della propria linea telefonica, a fronte di 23 giorni di ritardo e di un indennizzo spettante di Euro 139,61.

La teste [redacted], consulente presso il Centro Tutela Consumatori Utenti, ha riferito di analoghe circostanze che hanno interessato i signori [redacted] e [redacted].

Pv

Analoghe circostanze hanno poi riferito i testi sentiti in prova delegata, in particolare:

....., che ha lamentato di avere ricevuto un indennizzo inferiore a quello spettante per il ritardo nell'esecuzione del trasloco della propria linea telefonica;

- che ha lamentato di non avere ricevuto nessun indennizzo per il ritardo nella riparazione del guasto della propria linea telefonica;

- che ha lamentato di non avere ricevuto nessun indennizzo per il ritardo nella riparazione del guasto della propria linea telefonica;

- che ha lamentato di avere ricevuto un indennizzo inferiore a quello spettante per il ritardo nell'attivazione della propria linea telefonica;

- che ha lamentato di non avere ricevuto nessun indennizzo per il ritardo nell'attivazione della propria linea telefonica.

All'esito dell'istruttoria svolta può pertanto affermarsi che, nei casi sopra considerati, la società convenuta non ha fatto corretta applicazione del disposto dell'articolo 28 delle condizioni generali di contratto per la telefonia residenziale, riconoscendo agli utenti interessati un indennizzo inferiore a quello spettante o non riconoscendolo affatto.

Per quanto riguarda quindi la domanda proposta dal Centro Tutela Consumatori Utenti al punto 1 delle conclusioni contenute in atto di



lu

11/11/04
cilaione, relative all'accertamento della sussistenza dell'obbligo di cui al predetto articolo 26 delle condizioni generali di contratto, si prende atto che la convenuta non ha contestato la sussistenza del predetto obbligo, limitandosi ad affermare che il predetto obbligo è sempre stato dalla stessa correttamente osservato.

Ne consegue che la circostanza della sussistenza dell'obbligo può considerarsi pacifica e ciò rende superflua una statuizione giudiziale sul punto.

Fondata è invece la richiesta di inibitoria formulata al punto 2 delle predette conclusioni: a fronte di una diffusa - anche in ambito territoriale - violazione del predetto articolo 26 delle condizioni generali di abbonamento, deve essere inibito alla Telecom Italia SPA di porre in essere atti e comportamenti in violazione del disposto dell'art. 26 delle condizioni generali di contratto per la telefonia residenziale.

Deve infine essere rigettata la richiesta della associazione attrice di ordinare la pubblicazione della emananda sentenza, dal momento che non è stato né dedotto, né provato che la pubblicità del presente provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

4) Per quanto concerne infine la regolamentazione delle spese processuali, la sostanziale fondatezza delle pretese attoree giustifica la condanna della società convenuta alla rifusione delle spese processuali di parte attrice.

P.Q.M.

Pv

Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata

Inibisce

alla società Telecom Italia SPA di porre in essere atti e comportamenti in violazione del disposto dell'art. 26 delle condizioni generali di contratto per la telefonia residenziale;

rigetta

la domanda di ordinare la pubblicazione della presente sentenza su uno o più quotidiani;


condanna

la società Telecom Italia SPA a rifondere al Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano le spese processuali che si liquidano nel modo seguente: € 4.000 per diritti di procuratore, € 5.000 per onorari di avvocato, € 4.000 per spese vive, oltre al rimborso per spese generali e ad IVA e CAP sulle poste soggette.

Così deciso a Bolzano, il 15.1.2009

Il Giudice

dott. Michele Papparola



Il CA
DIE KANTONALANWALTEN
Bolzano
in der Kanzlei
27. JAN 2009
DIE KANTONALANWALTEN